Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Giovanni Falcone"
Istituto Tecnico: Turistico, Grafica e Comunicazione, A.F.M., (Relazioni Internazionali per il Marketing);
Istituto Professionale: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale;
Istruzione e Formazione Professionale di Ordinamento Regionale: Turistico e Grafico Multimedia.
Via Levadello – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. 0307405911 – fax 0307401226 – C.F. 91001910172
www.falconeiis.edu.it – email: BSIS03400L@istruzione.it

Circolare docenti n. 390

Circolare studenti n. 239

All'attenzione di tutti i docenti dell'IIS Falcone

All'attenzione del personale ATA

Firmato digitalmente da FABIO SPAGNOLETTI

Oggetto: DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24- Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e l'esigenza di superare lo stato di emergenza sono state emanate le seguenti nuove disposizioni.

Isolamento e autosorveglianza

A decorrere dal 1° aprile 2022, a coloro che hanno avuto **contatti stretti** con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato **il regime dell'autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare **dispositivi di protezione** delle vie respiratorie di tipo **FFP2,** al chiuso o in presenza di assembramenti **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto** con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Dal 1° aprile e fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, è in vigore "**l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico**, o di maggiore efficacia protettiva",

fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
Solo nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 per la gestione in ambito scolastico dei casi di positività da Covid-19 (si veda il successivo paragrafo "Gestione dei casi di positività) è prescritto l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di dieci giorni dall'ultimo contatto, per docenti e alunni superiori ai sei anni di età.

Sanificazione ambienti

Nell'eventualità **di caso confermato di positività a scuola**, relativamente alla **sanificazione straordinaria** da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito riportate:
- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Gestione dei casi di positività

Scuole secondaria di secondo grado e sistema di istruzione

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età **è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2** per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o fatto in casa con apposito kit (in questo caso è autocertificato).

La didattica digitale integrata

Le alunne e gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della **didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie** o dell'alunno maggiorenne accompagnata da **specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno**. **La riammissione in classe** è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un **test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**.

Firmato digitalmente da FABIO SPAGNOLETTI

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Giovanni Falcone"
Istituto Tecnico: Turistico, Grafica e Comunicazione, A.F.M., (Relazioni Internazionali per il Marketing);
Istituto Professionale: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale;
Istruzione e Formazione Professionale di Ordinamento Regionale: Turistico e Grafico Multimedia.
Via Levadello – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. 0307405911 – fax 0307401226 – C.F. 91001910172
www.falconeiis.edu.it – email: BSIS03400L@istruzione.it

Obbligo vaccinale del personale

Fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a **carico di tutto il personale scolastico**. L'art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 24/2022, infatti, continua a imporre al personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del medesimo decreto-legge 44/2021. Quest'ultima norma prevede che "L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 **comprende il ciclo vaccinale primario** e, a far data dal 15 dicembre 2021, **la somministrazione della successiva dose di richiamo**, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute".

L'obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. **La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi** COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (**sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento**). L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il **personale docente ed educativo** sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante *"l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale*". In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe. Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà

Firmato digitalmente da FABIO SPAGNOLETTI

essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

Uscite didattiche e viaggi di istruzione

A partire dal 1 aprile è possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione compresa la partecipazione a manifestazioni sportive, **in Italia ed entro un raggio di lontananza non oltre Roma**, come da **delibera del Consiglio di istituto n. 1338 del 23.11.2021**. Necessario per i genitori aderire al **Protocollo di gestione di caso di positività durante una visita d'Istruzione** adottato dall'Istituto. **Fino al 30 aprile 2022** è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di **tipo FFP2** per **l'accesso ai seguenti mezzi di traporto** e per il loro utilizzo:

1) **aeromobili** adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

2) **navi e traghetti** adibiti a servizi di trasporto interregionale;

3) **treni** impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri **di tipo interregionale**, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

4) **autobus** adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico **su un percorso che collega più di due regioni** ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) **mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale**;

7) **mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti** di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per **l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie**, qualora utilizzate con la **chiusura delle cupole** paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) **per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso** o **all'aperto** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Firmato digitalmente da FABIO SPAGNOLETTI

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Giovanni Falcone"
Istituto Tecnico: Turistico, Grafica e Comunicazione, A.F.M., (Relazioni Internazionali per il Marketing);
Istituto Professionale: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale;
Istruzione e Formazione Professionale di Ordinamento Regionale: Turistico e Grafico Multimedia.
Via Levadello – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. 0307405911 – fax 0307401226 – C.F. 91001910172
www.falconeiis.edu.it – email: BSIS03400L@istruzione.it

Accesso alla scuola del personale scolastico

Fino al 30 aprile 2022 per **l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base)** di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521. Per i lavoratori "maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità" continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Si ricorda, infine, che per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate.

Accesso alla scuola degli esterni

Chiunque (genitori, fornitori di servizi, ecc.) accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, deve possedere ed esibire **la certificazione verde base**.

Educazione fisica e palestre

Come già indicato, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, **le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto**.

In considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire **la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive**. Con riferimento alle ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere fino alla conclusione dell'anno scolastico, si richiama la necessità di assicurare l'adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.

Firmato digitalmente da FABIO SPAGNOLETTI

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Giovanni Falcone"
Istituto Tecnico: Turistico, Grafica e Comunicazione, A.F.M., (Relazioni Internazionali per il Marketing);
Istituto Professionale: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale;
Istruzione e Formazione Professionale di Ordinamento Regionale: Turistico e Grafico Multimedia.
Via Levadello – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. 0307405911 – fax 0307401226 – C.F. 91001910172
www.falconeiis.edu.it – email: BSIS03400L@istruzione.it

Ulteriori misure

A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 sono riconfermate le specifiche misure di prevenzione primaria quali:

- **il distanziamento interpersonale**: (è raccomandato il rispetto di **una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano". Le istituzioni scolastiche, pertanto, continueranno a garantire, laddove le condizioni di contesto lo consentono, la distanza di sicurezza interpersonale prescritta di un metro. Rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.
- la necessità di evitare gli assembramenti;
- **l'uso delle mascherine sia in posizione statica che dinamica** (per gli studenti è fatto obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche per la protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina);
- l'igiene personale;
- l'aerazione frequente;
- la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;
- **i requisiti per poter accedere a scuola** (assenza di febbre e/o dei sintomi caratterizzanti il Covid")
- la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;
- la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi;
- il ruolo centrale dell'informazione e formazione (al riguardo sarà definita un'azione informativa e formativa rivolta a tutto il personale e sarà garantita l'informazione dell'utenza)

Firmato digitalmente da FABIO SPAGNOLETTI

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Giovanni Falcone"
Istituto Tecnico: Turistico, Grafica e Comunicazione, A.F.M., (Relazioni Internazionali per il Marketing);
Istituto Professionale: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale;
Istruzione e Formazione Professionale di Ordinamento Regionale: Turistico e Grafico Multimedia.
Via Levadello – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. 0307405911 – fax 0307401226 – C.F. 91001910172
www.falconeiis.edu.it – email: BSIS03400L@istruzione.it

Segue un sintetico schema in cui si riassume quanto sopra descritto e che è attivo dal primo aprile 2022

contatti stretti con soggetti positivi	Si applica il regime dell'autosorveglianza, quindi niente più quarantena per nessuno
Regime di autosorveglianza	Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.
Mascherine a scuola	Fino al 31 agosto 2022 è in vigore l'obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica. Solo con il quarto caso di positività in 5 giorni è necessario l'utilizzo delle mascherine FFP2
Sanificazione straordinaria	Va effettuata nelle aule dove è stato riscontrato un caso di positività negli ultimi 7 giorni ed è effettuata dal personale della scuola
Attivazione DAD	Solo per alunni positivi su richiesta delle famiglie e con specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. Eccezionalmente anche per gli studenti affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, come da Regolamento d'Istituto
Obbligo vaccinale personale scolastico	Valido fino al 15 giugno 2022 e prevede il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo da affettuarsi entro i successivi 6 mesi. L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100
Omissione o differimento vaccinazione	Solo in casi di accertato pericolo di salute documentato dal proprio medico curante di medicina generale o dal medico vaccinatore

Firmato digitalmente da FABIO SPAGNOLETTI

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Giovanni Falcone"
Istituto Tecnico: Turistico, Grafica e Comunicazione, A.F.M., (Relazioni Internazionali per il Marketing);
Istituto Professionale: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale;
Istruzione e Formazione Professionale di Ordinamento Regionale: Turistico e Grafico Multimedia.
Via Levadello – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. 0307405911 – fax 0307401226 – C.F. 91001910172
www.falconeiis.edu.it – email: BSIS03400L@istruzione.it

Viaggi di istruzione	Sono consentite le visite didattiche, i viaggi di istruzione e le manifestazioni sportive in Italia ed entro un raggio di lontananza non oltre Roma, come da delibera del Consiglio di istituto n. 1338 del 23.11.2021. Necessario per i genitori aderire al Protocollo di gestione di caso di positività durante una visita d'Istruzione adottato dall'Istituto.
Accesso alla scuola	Necessaria la certificazione verde da vaccinazione, guarigione o test tampone fino al 30 aprile 2022
Attività di scienze motorie	Si possono svolgere senza mascherina sia all'aperto che al chiuso. Consigliata quando possibile l'attività all'aperto.
Misure di base e strutturali	1. Distanziamento interpersonale di almeno un metro 2. L'uso delle mascherine sia in posizione statica che dinamica 3. Il divieto di accesso agli ambienti scolastici in casi di febbre o sintomi caratterizzanti il COVID

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Palazzolo s/O, 04.04.2022

Fabio Spagnoletti

Firmato digitalmente da FABIO SPAGNOLETTI